

REGOLAMENTO

relativo al prestito obbligazionario denominato:

**“BANCO POPOLARE S.C. - OBBLIGAZIONI SUBORDINATE TIER 2 A TASSO VARIABILE 2015/2022
CON POSSIBILITÀ DI RIMBORSO ANTICIPATO”**

Codice ISIN IT0005120313

Articolo 1 - Importo e taglio delle Obbligazioni

- 1.1 Il prestito obbligazionario subordinato denominato “*Banco Popolare S.C. - Obbligazioni Subordinate Tier 2 a Tasso Variabile 2015/2022 con possibilità di Rimborso Anticipato*” (il “**Prestito Obbligazionario**” o il “**Prestito**”), di valore nominale complessivo massimo pari ad Euro 500.000.000,00 (*cinquecentomilioni*), è costituito da massime n. 500.000,00 (*cinquecentomila*) obbligazioni subordinate emesse da Banco Popolare Società Cooperativa. (le “**Obbligazioni**”), del valore nominale unitario pari ad Euro 1.000 (*mille*) (il “**Valore Nominale**”), emesse da Banco Popolare Società Cooperativa (“**Banco Popolare**”, la “**Banca**” o l’“**Emittente**”) in data 30 luglio 2015 (la “**Data di Emissione**”) ad un prezzo di emissione pari al 100% del Valore Nominale.
- 1.2 Le Obbligazioni saranno immesse nel sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A. (“**Monte Titoli**”) in regime di dematerializzazione, ai sensi dell’articolo 83-bis del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato ed integrato (il “**TUF**”) ed in conformità al “*Regolamento recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione*” (adottato dalla Banca d’Italia e dalla CONSOB con provvedimento del 22 febbraio 2008 come successivamente modificato con atto di Banca d’Italia/CONSOB del 24 dicembre 2010).
- 1.3 Ogni operazione avente ad oggetto le Obbligazioni (ivi inclusi i trasferimenti) nonché l’esercizio dei relativi diritti patrimoniali potrà essere effettuata esclusivamente per il tramite di, e mediante corrispondente registrazione sui conti accesi presso, intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli S.p.A. (gli “**Intermediari Aderenti**”), nei termini di legge e regolamentari. La consegna delle Obbligazioni avverrà mediante messa a disposizione dei sottoscrittori (gli “**Obbligazionisti**”) per il tramite degli Intermediari Aderenti.
- 1.4 Le Obbligazioni sono al portatore, non sono frazionabili e sono liberamente trasferibili.
- 1.5 Il Codice ISIN delle Obbligazioni è: IT0005120313.

Articolo 2 - Grado di subordinazione delle Obbligazioni

- 2.1 Le Obbligazioni costituiscono obbligazioni subordinate dell’Emittente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 62, 63 e 77 del Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (la “**CRR**”) e delle disposizioni della Circolare della Banca d’Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 recante “*Disposizioni di vigilanza per le banche*”.
- 2.2 Pertanto, in virtù delle specifiche caratteristiche delle Obbligazioni e in conformità con quanto previsto

dalla citata normativa in vigore, in caso di liquidazione o sottoposizione a procedure concorsuali dell'Emittente, il debito e gli interessi relativi alle Obbligazioni saranno rimborsati solo dopo che siano stati soddisfatti tutti gli altri creditori non subordinati e saranno soddisfatti *pari passu* con le altre obbligazioni aventi il medesimo grado di subordinazione delle Obbligazioni. In ogni caso, le Obbligazioni saranno rimborsate con precedenza rispetto alle azioni dell'Emittente ed agli altri strumenti di capitale di Classe 1 o Tier I dell'Emittente.

- 2.3 La durata delle Obbligazioni, ai sensi delle disposizioni contenute nella Parte Due (Fondi Propri), Titolo I (Elementi dei Fondi Propri), capo 4 (Capitale di Classe 2), art. 63, lett. g) della CRR, deve essere pari o superiore a 5 anni. Le Obbligazioni oggetto del presente Regolamento hanno durata 7 anni.

Articolo 3 – Godimento

- 3.1 Il Prestito Obbligazionario è emesso ed ha godimento dal 30 luglio 2015 (la “**Data di Godimento**”)

Articolo 4 – Durata del Prestito

- 4.1 Il Prestito avrà durata dalla Data di Emissione, 30 luglio 2015 (incluso), al 30 luglio 2022 (escluso) (la “**Data di Scadenza**”), fatto salvo il caso di Rimborso Anticipato.

Articolo 5 - Interessi

- 5.1 Le Obbligazioni sono fruttifere di interessi, al tasso di interesse variabile pari, su base annuale, al tasso Euribor a 3 mesi aumentato di uno Spread pari a 437,5 punti base (ovvero il 4,375%) (le “**Cedole**”). Le Obbligazioni incorporano il diritto di ricevere le Cedole, rispettivamente, il 30 luglio, 30 ottobre, 30 gennaio e al 30 aprile di ciascun anno a partire dalla Data di Godimento (inclusa) sino alla Data di Scadenza (esclusa) (ciascuna, una “**Data di Pagamento**”). Le Cedole saranno calcolate in considerazione del numero di giorni effettivi su numero di giorni compresi nell'anno di calendario (365, ovvero in ipotesi di anno bisestile, 366), su base “*unadjusted*” (ICMA) e il periodo di calcolo è compreso tra ciascuna Data di Pagamento (inclusa) e quella immediatamente successiva (esclusa) e senza tener conto dell'adeguamento di tale data derivante dall'applicazione della “*Modified Following Business Day Convention*”. Per quanto riguarda la prima Cedola, il periodo di calcolo è invece compreso tra la Data di Godimento e la prima Data di Pagamento.
- 5.2 Qualora il secondo giorno lavorativo antecedente la Data di Godimento di ciascuna Cedola (la “**Data di Rilevazione**”) non fosse possibile, per qualsiasi motivo, determinare il tasso Euribor a 3 mesi, si applica, in luogo di tale parametro, la media aritmetica delle quotazioni lettera dei tassi per i depositi in Euro (con durata trimestrale) fornite da 5 banche di primaria importanza entro le ore 12.00 (ora di Bruxelles) della Data di Rilevazione, scartate la quotazione più alta e quella più bassa. Nel caso in cui tale alternativa non sia possibile, il tasso della Cedola per il periodo in oggetto sarà identico a quello dell'ultima Cedola pagata. Se tale evento si verifica anche per la determinazione della Cedola successiva, ovvero per la prima Cedola del Prestito, per tale Cedola il tasso è determinato in buona fede dall'agente di calcolo e secondo la prassi di mercato.
- 5.3 Ogni Obbligazione cesserà di produrre interessi dalla Data di Scadenza (inclusa).

Articolo 6 – Natura giuridica delle Obbligazioni

- 6.1 Le Obbligazioni costituiscono obbligazioni dirette, incondizionate, subordinate, non garantite dell'Emittente, proporzionalmente e senza alcuna preferenza tra loro, e saranno considerate di pari grado tra di loro e con tutte le altre obbligazioni non garantite ed aventi pari grado di subordinazione, presenti e future dell'Emittente, fatta eccezione, in caso di insolvenza, per le obbligazioni che siano privilegiate in base a disposizioni di legge inderogabili e di generale applicazione.

Articolo 7 – Valuta di denominazione

- 7.1 Le Obbligazioni saranno denominate in Euro.

Articolo 8 – Commissioni

- 8.1 Non sono previste commissioni e/o spese a carico dei sottoscrittori in aggiunta al Prezzo di Emissione.
- 8.2 Non sono previste commissioni e/o spese a carico dei sottoscrittori incluse nel Prezzo di Emissione.

Articolo 9 – Rimborso Anticipato a seguito di un Evento Regolamentare

- 9.1 L'Emittente si riserva il diritto di procedere al rimborso anticipato delle Obbligazioni in caso di Evento Regolamentare, previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni da parte dell'Autorità Competente e nel rispetto dei requisiti di cui alla normativa applicabile.
- 9.2 Per "**Evento Regolamentare**" si intende una variazione della classificazione regolamentare delle Obbligazioni che possa comportarne l'esclusione dai fondi propri dell'Emittente oppure una riclassificazione delle Obbligazioni come fondi propri dell'Emittente di qualità inferiore a condizione che (i) l'Autorità Competente consideri tale variazione sufficientemente certa e (ii) l'Emittente dimostri, con piena soddisfazione dell'Autorità Competente, che la riclassificazione regolamentare delle Obbligazioni non era ragionevolmente prevedibile alla Data di Emissione.
- 9.3 In caso di rimborso anticipato, le Obbligazioni corrisponderanno un importo di rimborso anticipato pari al 100% del Valore Nominale, quindi pari a Euro 1.000 per ciascuna Obbligazione detenuta.

Articolo 10 – Rimborso delle Obbligazioni a scadenza

- 10.1 Alla Data di Scadenza le Obbligazioni saranno rimborsate alla pari.

Articolo 11 - Pagamenti

- 11.1 Il pagamento del capitale, degli interessi e delle altre somme dovute per le Obbligazioni sarà soggetto alla normativa fiscale e/o alle altre leggi e normative applicabili nel luogo di pagamento. Nessuna commissione e nessuna spesa sarà addebitata agli Obbligazionisti in relazione a tali pagamenti. Nel caso in cui la Data di Pagamento del capitale, degli interessi e di qualsiasi altra somma dovuta per le Obbligazioni non cada in un giorno lavorativo, il pagamento sarà effettuato nel giorno lavorativo immediatamente successivo, salvo il caso in cui tale giorno lavorativo cada nel mese solare successivo; nel qual caso la Data di Pagamento è spostata al giorno lavorativo immediatamente precedente. Ai soli fini di questo Articolo per "*Giorno Lavorativo*" si deve intendere ogni giorno nel quale il sistema *Trans-european Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer* (TARGET2) è operativo.
- 11.2 Le somme dovute dall'Emittente in relazione alle Obbligazioni saranno corrisposte agli aventi diritto mediante accredito sul conto corrente indicato dall'Obbligazionista all'Intermediario Aderente presso cui le Obbligazioni sono detenute.
- 11.3 Data la natura subordinata delle Obbligazioni, si segnala che, in caso di liquidazione volontaria o coattiva dell'Emittente, il credito vantato dall'investitore sarà rimborsato, in concorso con gli altri creditori aventi pari grado di subordinazione, solo dopo che siano soddisfatti tutti gli altri creditori dell'Emittente non ugualmente subordinati.

Articolo 12 – Regime fiscale

12.1 Quanto segue è una sintesi del regime fiscale proprio delle Obbligazioni vigente alla data di pubblicazione del presente Regolamento e applicabile a certe categorie di investitori fiscalmente residenti in Italia che detengono le Obbligazioni non in relazione ad un'impresa commerciale nonché agli investitori fiscalmente non residenti in Italia. Gli investitori sono tenuti a consultare i loro consulenti in merito al regime fiscale proprio dell'acquisto, della detenzione e della vendita delle Obbligazioni.

12.2 Redditi di capitale: gli interessi rivenienti dalle Obbligazioni sono soggetti all'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura prevista dall'articolo 2, comma 1 del D.lgs. 1° aprile 1996, n. 239 (il "**Decreto 236/1996**") e successive modifiche ed integrazioni, attualmente pari al 26%. Tale imposta sostitutiva deve essere applicata dall'intermediario aderente al sistema Monte Titoli presso il quale sono depositate le Obbligazioni.

Si segnala che con il Decreto n. 66 del 24 aprile 2014 ("**D.L. 66/2014**") sono state apportate modifiche al regime impositivo delle rendite finanziarie. In particolare, il comma 1 dell'art. 3 del D.L. 66/2014 prevede che le ritenute e le imposte sostitutive sui redditi di capitale (ex art. 44 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di seguito il "**TUIR**") e sui redditi diversi (art. 67, comma 1, lett. c-ter, del TUIR), ovunque ricorrano, sono stabilite nella misura del 26%, con effetto dal 1° luglio 2014 e con alcune eccezioni che prevedono il mantenimento delle precedenti aliquote nette di imposizione. Tale imposta sostitutiva è applicata esclusivamente nei confronti della clientela privata (persone fisiche, enti non commerciali), mentre non è dovuta qualora il possessore delle Obbligazioni sia un imprenditore residente (soggetto lordista).

Gli interessi periodicamente percepiti da soggetti residenti in Stati aderenti all'Unione Europea sono soggetti agli obblighi di segnalazione previsti dalla Direttiva 2003/48/CE in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi, recepita in Italia dal D.lgs. 18 aprile 2005, n. 84.

Gli interessi prodotti dalle Obbligazioni e percepiti da soggetti residenti negli Stati di cui al D. M. del 4 settembre 1996 non sono soggetti all'imposta sostitutiva prevista dall'articolo 2, comma 1 del Decreto 239/1996 se: 1) le Obbligazioni sono depositate presso intermediari italiani e 2) il depositante ha consegnato all'intermediario l'autocertificazione prevista dal D.M. del 12 dicembre 2001.

12.3 Redditi diversi: la vendita o il rimborso delle obbligazioni detenute da soggetti diversi dagli esercenti attività d'impresa genera un "reddito diverso" di cui all'art. 67, comma 1, lettera c-ter, del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 e successive modifiche ed integrazioni (Testo Unico sulle Imposte sui Redditi). Tali redditi sono assoggettati ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con l'aliquota prevista dall'articolo 5, comma 2, del D.lgs. 21 novembre 1997 n. 461 e successive modifiche ed integrazioni (il "**Decreto 461/1997**"), attualmente pari al 26%, che viene assolta:

- dal detentore delle obbligazioni qualora abbia optato per il c.d. "Regime della Dichiarazione";
- dall'intermediario presso il quale sono depositate le obbligazioni se il depositante ha optato per il regime del "Risparmio Amministrato", di cui all'art. 6 del Decreto 461/1997 o per il regime del "Risparmio Gestito", previsto dall'art. 7 del Decreto 461/1997.

I redditi diversi derivanti dalla vendita o rimborso delle Obbligazioni realizzati da soggetti residenti negli Stati di cui al D.M. del 4 settembre 1996 non sono mai soggetti all'imposta sostitutiva prevista dall'articolo 5, comma 2, del Decreto 461/1997, se: 1) le Obbligazioni sono depositate presso

intermediari italiani e 2) il depositante ha consegnato all'intermediario l'autocertificazione prevista dal D.M. del 12 dicembre 2001.

- 12.4 Si precisa che le imposte sostitutive sopra menzionate ed eventualmente dovute dagli investitori (imposta sostitutiva prevista dal Decreto 239/1996 – imposta sostitutiva di cui all'art. 6 del Decreto 461/1997) vengono versate all'Amministrazione Finanziaria dall'intermediario presso il quale sono depositate le Obbligazioni, che potrebbe coincidere con l'Emittente.
- 12.5 Nel caso in cui l'Emittente rivesta anche il ruolo di intermediario depositario delle Obbligazioni, l'Emittente stesso provvederà a versare l'imposta sostitutiva all'Amministrazione Finanziaria dello Stato. Pertanto, l'investitore riceverà, sia con riferimento alle Cedole che con riferimento al rimborso del capitale, solamente le somme nette, in ragione dell'effetto fiscale.

Articolo 13 – Quotazione e negoziazione

- 13.1 Borsa Italiana S.p.A., con provvedimento n. LOL-002479 del 23 giugno 2015, ha disposto l'ammissione a quotazione delle Obbligazioni sul MOT. La data di inizio delle negoziazioni sarà disposta da Borsa Italiana S.p.A. ai sensi dell'articolo 2.4.3 del Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A.
- 13.2 Nel caso in cui l'Emittente e/o i soggetti collocatori (i "**Soggetti Collocatori**") intendessero procedere alla quotazione delle Obbligazioni su Sistemi Multilaterali di Negoziazione (c.d. *Multilateral Trading Facility* o MTF), ovvero per il tramite di Internalizzatori Sistemati, come definiti dagli articoli 77-bis del TUF, ne daranno comunicazione ai portatori delle Obbligazioni mediante avviso da pubblicarsi sul sito internet, www.bancopopolare.it.

Articolo 14 – Termini di prescrizione

- 14.1 I diritti relativi alle Obbligazioni si prescrivono, per quanto concerne gli interessi, decorsi cinque anni dalla data fissata ai sensi del presente Regolamento per il pagamento degli interessi e, per quanto concerne il capitale, decorsi dieci anni dalla data in cui è cessato il godimento dell'Obbligazione.

Articolo 15 - Restrizioni alla negoziabilità

- 15.1 Le Obbligazioni non sono strumenti registrati nei termini richiesti dai testi in vigore del "United States Securities Act" del 1933: conformemente alle disposizioni del "United States Commodity Exchange Act, la negoziazione delle Obbligazioni non è autorizzata dal "United States Commodity Futures Trading Commission" ("**CFTC**"). Le Obbligazioni non possono in nessun modo essere proposte, vendute o consegnate direttamente o indirettamente negli Stati Uniti d'America o a cittadini americani.
- 15.2 Le Obbligazioni non possono essere vendute o proposte in Gran Bretagna, se non conformemente alle disposizioni del "*Public Offers of Securities Regulations 1995*" e alle disposizioni applicabili del "*FSMA 2000*". Il prospetto di vendita può essere reso disponibile solo alle persone designate dal "*FSMA 2000*".

Articolo 16 – Comunicazioni

- 16.1 Tutte le comunicazioni dall'Emittente agli Obbligazionisti saranno effettuate, ove non diversamente disposto dalla legge, mediante avviso pubblicato sul sito internet dell'Emittente, www.bancopopolare.it.

Articolo 17 – Legge applicabile e foro competente

- 17.1 Le Obbligazioni sono regolate dalla legge italiana. Per qualsiasi controversia connessa con le Obbligazioni ovvero con il presente Regolamento sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Verona ovvero, ove l'Obbligazionista rivesta la qualifica di consumatore ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33, comma 2 del D.Lgs. 206/2005 (Codice del Consumo), il foro di residenza o domicilio elettivo di quest'ultimo.

Articolo 18 - Varie

- 18.1 La titolarità delle Obbligazioni comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente Regolamento. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le norme di legge.
- 18.2 Senza necessità del preventivo assenso degli Obbligazionisti, la Banca potrà apportare al Regolamento delle Obbligazioni modifiche che essa ritenga necessarie ovvero anche solo opportune al fine di eliminare errori materiali, ambiguità od imprecisioni nel testo, a condizione che tali modifiche non pregiudichino i diritti e gli interessi degli Obbligazionisti.